

ALLEGATO A



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con atto C.C. n. 21 del 12/07/2013
Modificato con atto C.C. n. 30 del 18/07/2014
Modificato con atto C.C. n. del 29/09/2014

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef	Pag. 3
Art. 3	Determinazione dell'aliquota	Pag. 3
Art. 4	Esenzioni	Pag. 4
Art. 5	Versamento	Pag. 4
Art. 6	Rinvio a disposizioni di legge	Pag. 4
Art. 7	Entrata in vigore	Pag. 4

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n°446/1997 e dell'articolo 1, comma 142 della Legge n°296/2006, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n°360/1998 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il comune di San Rocco al Porto istituisce l'addizionale comunale all'Irpef, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio a cui si riferisce l'addizionale hanno il domicilio fiscale nel territorio comunale.
2. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n°360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge n°449/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della Legge n°191/1998 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, Legge n°296/2006.

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'irpef, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142, lettera a), Legge n°296/2006.
2. A decorrere dall'anno 2014 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nell'aliquota unica dello 0,75%
3. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come stabilito dall'articolo 1, comma 169, Legge n°296/2006.

ARTICOLO 4

ESENZIONI

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di €12.000,00. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di €12.000,00 l'addizionale si applica al reddito complessivo, secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, Legge n°296/2006. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1 del D.Lgs. n°360/1998 e successive modificazioni.

ARTICOLO 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

ARTICOLO 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della Legge n°296/2006.